

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1405

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANFREDI, GUASTI, CARRARA, RIZZI, ALBERTI CASELLATI, ASCIUTTI, BASILE, BERGAMO, BRIGNONE, CASTAGNETTI, CHINCARINI, CICCANTI, CIRAMI, COLLINO, CONSOLO, CUTRUFO, DE PAOLI, DE RIGO, D’IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, FIRRARELLO, FLORINO, FORLANI, GIRFATTI, GRECO, GRILLO, IOANNUCCI, IZZO, LAURO, MAFFIOLI, MALAN, MANUNZA, MASSUCCO, MELELEO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, NESSA, NOVI, OGNIBENE, PACE, PALOMBO, PASINATO, PERUZZOTTI, PONZO, SALINI, SAMBIN, SANZARELLO, SCOTTI, SERVELLO, TAROLLI, TATÒ, TOGNI, TOMASSINI, TREMATERRA, ZANOLETTI e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2002

—————

Nuova legge sulla montagna

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
CAPO I - Peculiarità della montagna	»	5
CAPO II - Difesa e salvaguardia della montagna	»	9
CAPO III - Gestione dei servizi dello Stato in montagna	»	13
CAPO IV - Sviluppo delle attività economiche di montagna .	»	20
CAPO V - Aspetti finanziari	»	33
CAPO VI - Disposizioni finali	»	35

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo i dati ISTAT, elaborati dall'Istituto nazionale di sociologia rurale, in Italia i comuni integralmente montani sono 3.533 e coprono il 48,7 per cento della superficie dell'intero territorio nazionale e vi risiede il 15,4 per cento della popolazione (oltre 8,5 milioni di abitanti), con percentuali variabili nelle tre ripartizioni territoriali, dall' 11,9 per cento dell'Italia centrale, al 16 per cento dell'Italia meridionale e insulare, al 17,1 per cento di quella settentrionale. In sintesi, la montagna italiana copre il 54 per cento del territorio nazionale e ben 4.195 comuni, più della metà del totale, sono in tutto o in parte montani anche se vi abitano «solo» 10 milioni di residenti.

In teoria, c'è coscienza di questa realtà. Non si conoscono responsabili politici del passato e del presente che non apprezzino il valore della montagna e che non affermino che la montagna deve essere difesa e salvaguardata, nè alcuno mette in dubbio la necessità di difendere l'equilibrio ecologico delle aree montane, soprattutto sotto il profilo del regime delle acque e del mantenimento della vegetazione.

Si è sempre concordemente affermato che curare la montagna significa salvaguardare anche la pianura da disastri idrogeologici e garantire le risorse idriche indispensabili a tutto il Paese e, soprattutto, gli abitanti delle zone di pianura apprezzano l'elevato valore del clima montano e la possibilità di trascorrere periodi estivi ed invernali in zone ad alta quota per ossigenarsi, riposarsi, fare attività fisica e divertirsi. La montagna non rifiuta di interpretare questa esigenza, per la quale ha grandi potenzialità, ma rifiuta di essere confinata in questo unico ruolo.

Non è sottovalutata, sempre in linea teorica, altresì, l'importanza che le vallate montane hanno sempre storicamente avuto per il mantenimento della cultura e della tradizione delle genti. In passato sono state le valli meno agevoli il rifugio delle popolazioni contro le invasioni barbariche e le guerre.

La realtà è, però, ben diversa. La montagna è ancora largamente in una situazione di emarginazione nei confronti del resto del territorio nazionale, della società o della collettività nazionale, oppure considerata in funzione di spazio dedicato esclusivamente allo sport, al divertimento o al riposo.

Non ci si è resi conto che chi vive in montagna ha difficoltà ed esigenze non paragonabili a quelle di chi vive in pianura, per quanto riguarda l'agricoltura, i trasporti, la scuola, la sanità, il consumo di energia, lo sport, il commercio, il lavoro e la produzione, sostanzialmente in tutti i settori della vita della collettività.

Conseguentemente, la quasi totalità delle leggi italiane è stata scritta per un Paese tutto piatto come la pianura padana, dimenticando che oltre la metà è montana e, quindi, con esigenze affatto diverse. Non vale il criterio della percentuale di popolazione, anche perchè in questo modo si continua a favorire chi già è in condizione di favore.

Solo in alcune leggi speciali, in particolare nella legge 31 gennaio 1994, n. 97, si è sentita l'esigenza di fare qualcosa per la montagna, ma senza avere il coraggio di finanziare sufficientemente i provvedimenti e di renderli concretamente efficaci.

Si è, inoltre, esteso eccessivamente il territorio da considerare montano agli effetti degli incentivi e delle agevolazioni, con il paradossale risultato di non riuscire a coprire tutte le esigenze e di danneggiare conseguen-

temente quelle aree che, per la loro marginalità, avrebbero effettivamente avuto bisogno di essere aiutate.

È quindi necessario cambiare decisamente politica, passando dalle parole ai fatti, individuando quali privilegi è necessario disporre e quali aree sono da privilegiare, con lo scopo essenziale di favorire il mantenimento e il ritorno della gente in montagna, condizione indispensabile per salvaguardarla.

Devono essere stabiliti nuovi rapporti tra la montagna, la collettività nazionale e l'Unione europea, che riconoscano alla montagna la sua identità e la sua specificità. Il 2002 è l'anno internazionale della montagna e quindi, emblematicamente, il momento più adatto per questa presa di coscienza e per questa inversione di tendenza politica nei confronti della montagna.

Con il presente disegno di legge si vuole portare un contributo alla grande doverosa iniziativa di rivalutazione della montagna e di aiuto concreto a chi in montagna vuol continuare a vivere e operare.

I criteri fondamentali alla base del progetto sono essenzialmente:

individuare le aree effettivamente disagiate, che sono state denominate «comuni ad alta marginalità», nelle quali far gravitare la maggior parte dei provvedimenti di sostegno;

far leva prevalentemente sulle agevolazioni fiscali anzichè sugli incentivi, perchè questi sono talvolta aleatori, sono concessi secondo criteri criticabili di priorità e non favoriscono l'iniziativa e la responsabilità, bensì solo la ricerca del sussidio, spesso fine a se stesso. Le misure di natura fiscale sono ovviamente subordinate ad una revisione illuminata dei vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della comunità europea, e successive modificazioni, che disciplina la materia degli aiuti di Stato;

intervenire in tutti i settori della vita della collettività, al fine di riequilibrare, almeno in parte, la condizione di sfavore di chi vive in montagna;

rispettare le competenze regionali e locali, che recentemente la novella dell'articolo 117 della Costituzione ha ulteriormente valorizzato;

mantenere le disposizioni tuttora valide della citata legge n. 97 del 1994 e delle altre norme sulla montagna.

L'architettura generale prevede un articolo suddiviso in capi, dedicati, in successione, a «peculiarità della montagna», «difesa e salvaguardia della montagna», «gestione dei servizi dello Stato in montagna», «sviluppo delle attività economiche di montagna», «aspetti finanziari», e «disposizioni finali».

L'articolazione si illustra da se stessa e ci si limita, quindi, ad attirare l'attenzione su due aspetti di particolare importanza che il disegno di legge vuole affrontare: un'adeguata dotazione del fondo per la montagna, affinché non si continui a «predicare bene e razzolare male» e, infine, l'adeguamento e il coordinamento delle norme che si sono nel tempo sovrapposte, affinché si possa raggiungere lo scopo di disporre per il futuro di un vero e proprio «testo unico della montagna».

Un'ultima notazione. Questo progetto non è nato nelle stanze chiuse degli uffici legislativi, bensì all'aria aperta, nelle vallate e sui monti; è stato, infatti, messo a punto grazie soprattutto alle proposte concrete e ai suggerimenti raccolti con la collaborazione dell'Assessorato alla montagna della regione Piemonte e dei presidenti delle comunità montane delle province del Verbano-Cusio-Ossola e di Cuneo e delle Valli del Taro e del Ceno (Parma), a cui va il nostro sincero ringraziamento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PECULIARITÀ DELLA MONTAGNA

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in riferimento alle materie per le quali l'articolo 117 della Costituzione prevede la competenza legislativa concorrente delle regioni.

2. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori montani, di cui all'articolo 2 e, altresì, ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. La comunità montana, ove costituita, il comune montano e il comune montano ad alta marginalità, di cui all'articolo 2, sono gli enti di riferimento per le agevolazioni di competenza dello Stato definite dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) territorio montano: territorio caratterizzato dalla presenza di rilievi aventi altitu-

dine media, di norma, non inferiore a 500 metri sul livello del mare;

b) comune montano: comune il cui territorio è montano per almeno il 70 per cento;

c) comune montano ad alta marginalità: comune montano non a vocazione turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore agli 800 metri sul livello del mare e che sia individuato come tale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico;

d) comunità montana: ente locale unione di comuni, montani o parzialmente montani, appartenenti di norma ad unica provincia, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali.

Art. 3.

(Ruolo e funzioni del comune e della comunità montana)

1. Le funzioni spettanti alle comunità e ai comuni montani sono attribuite da apposite leggi statali, da interventi speciali per la montagna dell'Unione europea e da leggi regionali.

2. Spetta inoltre alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalle province e dalle regioni e l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite.

Art. 4.

(Competenze)

1. Sono di competenza dello Stato le iniziative, le agevolazioni e gli incentivi statali finalizzati allo sviluppo globale della montagna sotto i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse naturali e

delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti;

b) economico, per lo sviluppo delle attività che favoriscano l'insediamento diffuso;

c) sociale, mediante la garanzia di adeguati servizi statali per la collettività;

d) culturale, al fine di tutelare e promuovere le specialità di ogni zona montana.

2. Oltre alle competenze espressamente ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, alle regioni spettano:

a) l'individuazione degli ambiti o delle zone omogenee per la costituzione delle comunità montane;

b) l'individuazione dei comuni montani ad alta marginalità ai fini della presente legge e ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*);

c) la disciplina delle comunità montane, per quanto riguarda, in particolare:

1) l'istituzione di nuove comunità;

2) le modalità di approvazione dello statuto;

3) le procedure di concertazione;

4) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;

5) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti statali e dell'Unione europea;

6) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio;

7) la definizione delle funzioni conferite dalle regioni;

8) la formazione dei piani territoriali di coordinamento;

9) la definizione delle procedure e le indicazioni urbanistiche per il piano pluriennale di sviluppo;

d) l'eventuale esclusione dalla comunità montana dei comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva supe-

riore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali;

e) l'eventuale inclusione in una comunità montana dei comuni con essa confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità stessa, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 5.

(Accorpamento e associazione di servizi e funzioni nei comuni montani)

1. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate, contestualmente alla soppressione della medesima comunità montana, le funzioni e le risorse a questa attribuite in base alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani.

3. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

4. A sostegno dell'unione e della fusione di comuni montani e per favorire i comuni, che abbiano avviato effettivamente l'eserci-

zio associato di funzioni e servizi, sono stanziati annualmente fondi in sede di legge finanziaria.

Art. 6.

*(Rieleleggibilità dei sindaci
nei comuni montani)*

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con esclusione dei comuni montani ad alta marginalità o con popolazione non superiore ai tremila abitanti».

CAPO II

DIFESA E SALVAGUARDIA
DELLA MONTAGNA

Art. 7.

*(Agevolazioni per l'insediamento
in zone montane)*

1. Al fine di favorire il recupero dei centri abitati dei comuni montani ad alta marginalità, l'IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia è ridotta al 10 per cento, a favore di coloro che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica in un comune montano ad alta marginalità, impegnandosi a non modificarla per un decennio. Non si tiene conto delle variazioni di residenza e di dimora abituale dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.

3. L'agevolazione, di cui al comma 1 è attribuita a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobile da destinare a prima abitazione.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è attribuita anche a coloro che già risiedono in un comune montano ad alta marginalità, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di un immobile da destinare a prima abitazione.

Art. 8.

(Difesa del suolo e tutela dell'ambiente)

1. Le regioni, con piani pluriennali di difesa del suolo e di difesa dell'ambiente, perseguono gli obiettivi del riassetto idrogeologico, della sistemazione idraulico-forestale, dell'uso sostenibile delle risorse idriche, della conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano.

2. Le autorità di bacino, sentite le comunità montane interessate, definiscono, mediante apposita pianificazione pluriennale, gli interventi di propria competenza per la difesa del suolo, in particolare per la regolamentazione dei corsi d'acqua, e le opere definite hanno come effetto la modificazione diretta degli strumenti urbanistici.

3. Le regioni e le province autonome definiscono, per i corsi d'acqua montani:

a) le operazioni di manutenzione, di disalveo e di regolazione del deflusso delle acque con modalità semplificate, prevedendo forme di intervento con il coinvolgimento degli operatori del settore secondo il principio della prestazione d'opera a compenso o l'usufrutto del materiale legnoso recuperato;

b) le attività preventive da attuare sul territorio boscoso, prevedendo in particolare la manutenzione del territorio coperto da vegetazione, anche con l'impiego di imprendi-

tori agricoli o coltivatori diretti singoli o riuniti in forme associative semplici, nei limiti di spesa e con i vincoli di cui al comma 4;

c) l'esecuzione di interventi di manutenzione e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, ordinaria e straordinaria, lungo gli stessi corsi d'acqua, al fine di prevenire ostruzioni e intasamenti di ponti e strettoie di corsi d'acqua montani.

d) le distanze di vincolo dai corsi d'acqua demaniali, a seconda delle classi di importanza, per la loro salvaguardia, con il criterio che siano ridotte del 50 per cento nelle vallate dei territori montani ove l'acclività media dei versanti sia superiore al 60 per cento.

4. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 150.000 euro per anno.

5. Tutte le opere di cui al presente articolo sono esenti da IVA. L'efficacia di tale esenzione è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del citato Trattato ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.

6. In sede di legge finanziaria sono stabiliti annualmente i fondi da assegnare alle regioni per le esigenze di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Gestione del patrimonio forestale)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono attribuire alle comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonchè finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

2. Le regioni:

a) definiscono gli ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e per il rimboschimento;

b) promuovono, in tali ambiti, la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;

c) possono delegare alle comunità montane la gestione del demanio forestale;

d) possono delegare alle comunità montane, ai consorzi ed alle associazioni di cui alla lettera b), compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza.

3. A tal fine i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono beneficiare anche di contributi statali, definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale e assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

4. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio, sono tenute a:

a) promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;

b) redigere il piano forestale comprensoriale, sulla base delle indicazioni del piano di bacino, per gli interventi di manutenzione dei boschi privati e dei boschi demaniali o collettivi.

5. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. I benefici sono concessi solo per superfici silvo pastorali di almeno cinque ettari.

CAPO III

GESTIONE DEI SERVIZI DELLO STATO IN MONTAGNA

Art. 10.

(Organizzazione dei servizi dello Stato e delle Forze dell'ordine)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una diffusa sorveglianza sul territorio, dovrà essere costituito, in ogni comunità montana, almeno un presidio del Corpo forestale dello Stato.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni area montana omogenea dovrà essere attuato un piano del servizio postale, del catasto e tributario, garantendo una razionale dislocazione ed un'agevole raggiungibilità degli uffici da qualsiasi località ovvero la realizzazione di un servizio mobile periodico.

Art. 11.

*(Norme per i pubblici servizi:
poste, telecomunicazioni, trasporti)*

1. Sono destinati annualmente, in sede di legge finanziaria, appositi contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici, per posa di cabine telefoniche pubbliche, e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone destinate ad insediamenti residenziali.

2. I Ministri competenti emanano direttive di indirizzo al fine di assicurare che le amministrazioni statali decentrino nei comuni montani attività e servizi, dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza. Annualmente, in sede di legge finanziaria, sono a tal fine previsti gli stanziamenti necessari.

3. Per i comuni montani ad alta marginalità, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni possono autorizzare l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità.

4. Per gli autobus adibiti a uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, di cui al comma 1 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la carta di circolazione può essere rilasciata ai comuni montani, di cui al comma 3, oltre che per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, anche per tutte le necessità di trasporto individuate nell'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale e in riferimento alle quali sia intervenuta la relativa autorizzazione regionale.

5. Nei comuni di cui al comma 3 per i concessionari di servizi di linea e per i tito-

lari di licenze per gli autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente, la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa può essere autorizzata senza limitazioni, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1994, n. 161.

Art. 12.

(Reti informatiche e telematiche)

1. I comuni montani ad alta marginalità possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sentita l'Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCCEM.

Art. 13.

(Agevolazioni per la pubblica istruzione)

1. Agli istituti di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, dislocati nei comuni montani ad alta marginalità non

si applicano le disposizioni che stabiliscono il numero minimo di alunni.

2. Per gli studenti delle scuole medie superiori e delle università, residenti in centri montani non serviti da mezzi pubblici, sono istituite borse di studio atte a coprire le spese di trasporto private, in funzione della distanza chilometrica tra il paese di residenza ed il centro urbano più vicino servito da mezzi pubblici.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è data attuazione a quanto stabilito dai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le riduzioni relative alle tariffe per il trasporto urbano, extra urbano e ferroviario sia pubblico che privato, fino ad un limite massimo del 50 per cento, a favore degli studenti universitari e delle scuole superiori residenti nei comuni di cui alla presente legge.

Art. 14.

(Lavori pubblici di competenza statale in montagna)

1. Nei comuni ad alta marginalità, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purchè applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.

2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, possono procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

4. I comuni montani ad alta marginalità possono contrarre mutui a totale carico dello Stato secondo le disposizioni previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000.

5. All'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, dopo il comma 14-*septies*, è aggiunto il seguente:

«14-*octies*. Per i comuni montani ad alta marginalità gli oneri stabiliti dai commi precedenti sono ridotti della metà».

Art. 15.

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa)

1. Per i soggetti che risiedono nei comuni montani ad alta marginalità il canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo è ridotto nella misura del 20 per cento.

2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, siti nelle comunità e nei comuni montani, sono a totale carico degli enti gestori.

3. Gli enti gestori della telefonia mobile e fissa e della radiotelevisione devono garantire agli abitanti dei territori montani la piena e regolare fruizione dei servizi offerti.

4. Gli allacciamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni montani ad alta marginalità e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano sono realizzati in esenzione di ogni tipo di imposta.

5. L'efficacia delle disposizioni, di cui al comma 4, è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del citato Trattato ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Viabilità e mobilità in montagna)

1. Annualmente in sede di legge finanziaria, è destinata una quota pari al 30 per cento del Fondo di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai comuni montani e alla mobilità in montagna.

2. Nell'ambito dei comuni ad alta marginalità i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità comunale sono esenti da IVA.

3. L'efficacia della misura di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del citato Trattato ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Protezione civile)

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni montani ad alta marginalità, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere reperite ed attrezzate nei predetti comuni, a cura delle regioni e delle province autonome, idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio d'emergenza.

Art. 18.

(Osservatorio della montagna)

1. È istituito presso il Ministero per gli affari regionali, l'Osservatorio della montagna, dedicato alla conoscenza dei territori montani e all'elaborazione e diffusione di progetti per lo sviluppo integrato e sostenibile del territorio montano.

2. Presso l'Osservatorio della montagna, di cui al comma 1, è costituita la banca dati nazionale della montagna.

CAPO IV

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DI MONTAGNA

Art. 19.

*(Trasferimenti di proprietà per insediamenti
produttivi in montagna)*

1. Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà di coltivatori diretti, singoli o associati, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella mi-

sura fissa di 25 euro, fino a 5.000 metri quadrati, e di 100 euro, negli altri casi, e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 20.

(Agevolazioni per l'edilizia privata)

1. Nei territori delle comunità montane, il recupero del patrimonio edilizio, anche non precedentemente adibito ad abitazione, di particolare valore storico, paesaggistico, architettonico, tradizionale e locale, a scopo di abitazione o per fini commerciali, è consentito con i seguenti vincoli e agevolazioni:

a) mantenimento delle caratteristiche tipiche esterne e del volume;

b) mantenimento delle altezze interne, anche se inferiori alle minime previste dalla vigente normativa, previa realizzazione di idonea aerazione;

c) semplice presentazione di dichiarazione di inizio lavori al comune, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al comune, fatta salva la necessità di ottenere, ove prevista, la preventiva autorizzazione paesistico-ambientale di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali

e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

d) conferma dell'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

2. Per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 21.

(Riordino della disciplina delle organizzazioni montane)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane, di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine, di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni co-

muni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) le forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Art. 22.

(Agevolazioni per l'attività agro-silvo-pastorale)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, regolarmente iscritti alla gestione dell'INPS concernente i coltivatori diretti e i coloni e mezzadri (INPS CD/CM), in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando

esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano, quali:

- a) lavori di manutenzione e realizzazione di viabilità interpoderale agricola e forestale;
- b) interventi di manutenzione e sistemazione idraulica ed idrogeologica;
- c) manutenzione di piccoli corsi d'acqua e di acque superficiali;
- d) lavori forestali in genere;
- e) sgombero neve, pronto intervento a seguito di calamità naturali;
- f) lavori di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi;
- g) lavori agricoli ordinari, quali potatura, falciatura, trattamenti antiparassitari.

2. I lavori, di cui al comma 1, non possono superare il valore di 26.000 euro annui per singola azienda. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano la relativa qualifica previdenziale ed assicurativa ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS e all'INAIL, in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

4. I soggetti di cui al comma 1, con riferimento alle attività di cui al medesimo comma, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione previdenziale ed assicurativa e dalle connesse prestazioni.

5. I lavori, di cui al comma 1, qualora svolti a favore di enti locali, sono considerati servizi pubblici essenziali, non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non

sono soggetti ad imposta di qualunque specie e natura.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

7. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1 e 2.

8. I soggetti, di cui al comma 1, possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

9. All'articolo 27, comma sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola «turistico» sono inserite le seguenti: «e agricolo».

10. Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, nonchè la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

11. Sono esenti dall'ICI i terreni agricoli ricadenti nei comuni montani ad alta marginalità di cui all'articolo 2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a integrare le risorse destinate ai comuni interessati.

12. La registrazione annuale per gli affitti dei beni agricoli, viene eliminata dopo il primo anno.

13. Decadono dai benefici, di cui al presente articolo, i proprietari di terreni montani che non osservino gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Art. 23.

(Accesso dei giovani alle attività agricole)

1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevola le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, dando ad essi priorità nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

2. L'incentivo, di cui al comma 1, è riservato anche alle cooperative agricole di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani.

Art. 24.

(Ricostituzione di compendi agricoli unici in montagna)

1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico, a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni

zioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 8, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

3. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

4. In caso di violazioni degli obblighi, di cui ai commi 2 e 3 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

5. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del fondo di cui al comma 6, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente articolo.

6. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un fondo di importo pari a 10.000 euro all'anno.

7. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie norme l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

Art. 25.

(Agevolazioni per il turismo e lo sport)

1. Le opere e gli interventi comunque destinati a incentivare lo sport e il turismo invernali ed estivi nei territori dei comuni ad alta marginalità sono esenti da IVA.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del citato Trattato ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo e per l'utilizzo dell'acqua)

1. È agevolato e concesso in assenza di qualsiasi imposta il riutilizzo di materiale inerte, proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segazione di materiali di cava o, comunque, da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per recupero di aree ad alto degrado ambientale. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto recante l'individuazione delle modalità di attuazione del presente comma.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del citato Trattato ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.

3. La captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua, da parte dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli, per scopi domestici o aziendali sono gratuiti.

Art. 27.

(Agevolazioni in campo energetico)

1. Nei comuni ad alta marginalità, l'energia elettrica prodotta da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esente dalla relativa imposta erariale sul consumo.

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, l'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, viene ridotta di 15 centesimi di euro per ogni litro e la riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrisponde al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

a) ricadenti nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni;

b) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

c) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

d) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, e successive modificazioni, e individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, e successive modificazioni, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle attività produttive entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella citata zona climatica F si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: euro 0,04 per metro cubo;

b) per altri usi civili: euro 0,13 per metro cubo.

Art. 28.

*(Agevolazioni fiscali e tributarie
a pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni aventi sede ed operanti nei comuni ad alta marginalità sono esenti dall'IVA.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 29.

*(Agevolazioni per lo sviluppo di attività
produttive e commerciali in montagna)*

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per i comuni montani ad alta marginalità, la determinazione del reddito d'impresa

per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'IVA, nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base dei parametri reddituali autentificati stabiliti per ogni categoria. In tal caso le imprese stesse sono obbligate unicamente alla tenuta della documentazione contabile.

4. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 30.

(Agevolazioni per le imprese artigiane e per la piccola e media industria)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 27 e 29 sono estese alle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e alla piccola e media industria.

Art. 31.

(Assunzioni a tempo parziale)

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani ad alta marginalità, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani e lavoratori extracomunitari in regola, iscritti all'INPS ed all'INAIL.

Art. 32.

(Tutela dei prodotti tipici)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti

protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana», da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione «prodotto nella montagna italiana» è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

Art. 33.

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)

1. L'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese eser-

centi trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone è ridotta di 51,65 euro per mille litri di prodotto.

2. I comuni montani ad alta marginalità non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreno demaniale, con effetto retroattivo a decorrere dal 1996.

3. Le norme contenute nelle leggi 21 dicembre 1961, n. 1501, 1 dicembre 1981, n. 692 e nel decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni non si applicano ai comuni montani ad alta marginalità.

CAPO V

ASPETTI FINANZIARI

Art. 34.

(Fondo per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la montagna, alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al suddetto capitolo.

2. Le risorse erogate dal Fondo per la montagna hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore delle regioni e degli enti locali.

3. Le risorse del Fondo per la montagna sono ripartite tra le regioni, nel cui territorio vi siano comuni montani, tenendo conto delle agevolazioni spettanti in base alla presente legge e, inoltre, dell'esigenza della sal-

vaguardia dell'ambiente, con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ecocompatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, all'occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali e garantendo il 70 per cento delle risorse al territorio e il 30 per cento agli abitanti.

4. I criteri, di cui al comma 3, sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 35.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

Art. 36.

(Oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, della comunicazione e delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

(Decreti attuativi)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente legge.

Art. 38.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni;

b) articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 dicembre 1995;

f) articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

g) articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

h) articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

i) articolo 27, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

l) articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102

m) articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 39.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.